

**COMUNE DI MORIMONDO**

- Provincia di Milano -

**Rep. n. 798**

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO  
COMUNALE DI MORIMONDO**

L'anno 2018, alle ore 17:45, del giorno 20 ( venti ) del mese di novembre nella Sede Municipale, avanti a me Dott. Andrea Guazzi, Segretario Comunale del Comune di Morimondo, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, in possesso dei requisiti di legge, espressamente rinunciato con il mio consenso, sono presenti i Signori, della cui identità personale io Segretario sono certo:

- Rejna Giorgio, nato a Milano il 01.03.1957, quale Responsabile dell'area dei servizi amministrativi del Comune di Morimondo, munito degli occorrenti poteri per quanto infra, in forza del Decreto del Sindaco n. 6 del 02/07/2018 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Morimondo, con sede in Morimondo, Piazza Municipio n. 1, Codice fiscale 82003090154 – Partita IVA 07180060159, che nel contesto del presente atto sarà chiamato per brevità anche **“Comune”**;

- il sig. Calabrese Umberto, nato a Milano il 24/03/1973, codice fiscale CLB MRT 73C24 F205 K il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante di BLU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede in Abbiategrasso via Oberdan 22 codice fiscale 93044760150 Partita IVA 10459510961, che nel contesto del




Rejna  
Giorgio

presente atto sarà chiamato per brevità anche “**Concessionario**”;

Detti componenti della cui identità sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 04.09.2018 il Comune di Morimondo ha concesso in locazione i locali e gli impianti del Centro Sportivo Comunale, con relativi accessori, ubicati in Morimondo, Via Passerini 1, censito al foglio 7 mappale 298 del N.C.E.U., a “BLU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” con sede in Abbiategrasso via Oberdan 22 codice fiscale 93044760150 Partita IVA 10459510961.



Le parti sopra citate, volendo disciplinare la concessione del Centro Sportivo Comunale di Morimondo ed impianti annessi

**CONVENGONO e STIPULANO**

di comune accordo il seguente contratto.

**ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 04/09/2018 il Comune di Morimondo concede in uso i locali e gli impianti del Centro Sportivo Comunale, con relativi accessori, ubicato in Morimondo, Via Passerini 1, censito al foglio 7 mappale 298 del N.C.E.U., a “BLU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” con sede in Abbiategrasso via Oberdan 22 codice fiscale 93044760150 Partita IVA 10459510961 , meglio descritta in premessa che, a nome del suo legale rappresentante, accetta.

2. Il Concessionario dichiara di aver esaminato l' area e tutte le attrezzature annesse e accetta di prenderle in consegna nello stato di fatto in cui si trovano,

come visti e piaciuti al Concessionario.

3. Il Concessionario prende atto che tutti gli impianti annessi al Centro sportivo: impianto elettrico, impianto idrico, impianto di riscaldamento (compresa la caldaia) e fognatura sono consegnati in normale stato di manutenzione e provvisti delle necessarie autorizzazione di Legge.

### **ART.2 DURATA DELLA CONCESSIONE**

Il contratto ha la durata di anni sei, decorrenti dall' 01.11.2018 e fino al 31.10.2024, eventualmente prorogabili per altri sei mediante espresso e formale atto.



### **ART.3 DESCRIZIONE E CONSISTENZA IMPIANTI**

1. L'impianto oggetto di concessione è il Centro Sportivo Comunale, in via Passerini, consistente in:

- bocciodromo e palestra con relativi servizi;
- locale bar
- palazzina servizi con spogliatoi, servizi igienici, docce, locale caldaia, ripostiglio;
- spazio attrezzato a parco pubblico con giochi per bambini;
- campo da tennis con fondo sintetico dotato di illuminazione;
- piastra polivalente in cemento;
- campo da calcetto in erba sintetica, dotato di illuminazione;
- campo di calcetto in erba sintetica;
- pertinenze a verde delle strutture sopra descritte;

2. Il deposito in legno esistente nel centro sportivo, rimane invece nella disponibilità del Comune, con possibilità di accedervi in qualsiasi momento.

3. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza degli impianti e del loro

*Ryner  
Sio  
ng*

*AP*

*Umberto  
Corti*

stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, risultano da apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti nel momento in cui il concessionario prende materialmente possesso degli impianti stessi. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto.

#### **ART. 4 MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

1. La concessione viene effettuata al fine di consentire l'esercizio della propria attività sportiva, culturale e ricreativa, in collaborazione con le finalità sociali e sportive del Comune.

2. Il concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dal presente contratto. In particolare, dovrà consentire gratuitamente l'accesso e l'uso del parco pubblico attrezzato all'interno del Centro Sportivo.

3. Il concessionario, nel caso di utilizzazione degli impianti da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta. Dette tariffe comunali dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo aperto al pubblico.

4. Il concessionario organizza i propri programmi di promozione dello sport e delle attività ricreative in accordo con l'Amministrazione Comunale e in collaborazione con le Associazioni, gli Enti e le Società sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Morimondo, in modo tale da favorire la massima partecipazione all'utilizzo delle strutture comunali, in sintonia con le finalità specifiche del presente atto di concessione.

5. Il mancato rispetto reiterato ed ingiustificato di questa disposizione può costituire comportamento rilevante per la decadenza dalla presente



concessione, qualora, a seguito di formale diffida, l'inadempimento si protragga per un periodo di tempo tale da pregiudicare lo svolgimento delle attività.

6. All'interno dei locali è espressamente vietata l'installazione di video giochi ed altre apparecchiature elettroniche similari che possano indurre ludopatia.

**ART. 5 - SUBLOCAZIONE.**

I locali e gli impianti oggetto del presente contratto non potranno essere ceduti in uso a terzi senza il preventivo consenso scritto del Comune.



**ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. La gestione degli impianti comporterà per il concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi:

a) lavori di ordinaria manutenzione ;

b) apertura, chiusura, conduzione degli impianti, pulizia e disinfezione dei locali. I prodotti e il materiale di pulizia saranno in ogni caso a totale cura e spese del concessionario. Le strutture, gli edifici, le aree esterne e tutte le attrezzature concesse di proprietà comunale, dovranno essere tenute costantemente in decoroso stato mediante tempestiva ed adeguata manutenzione, che sarà totalmente a carico del Concessionario.

In caso di inosservanza, il Concessionario sarà diffidato a provvedervi entro un termine congruo, trascorso il quale inutilmente, provvederà, il Comune a spese del Concessionario stesso.

c) custodia degli impianti, delle attrezzature, materiali in esso esistenti o collocati

d) richiesta ed ottenimento da parte del Concessionario delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente per il regolare funzionamento

delle strutture.

2. Il concessionario inoltre:

a) è tenuto a far rispettare un comportamento corretto nell'uso delle attrezzature, segnalando all'Amministrazione Comunale, entro 24 ore, comportamenti scorretti e/o danni a cose e a persone arrecati all'interno del Centro Sportivo.

b) deve allontanare dalle strutture i provocatori di alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura

c) prende atto dell'esistenza della servitù di passaggio per accedere all'edificio della scuola elementare e alla casetta-magazzino in legno.

d) è tenuto a comunicare al Comune, l'eventuale chiusura temporanea del Centro Sportivo e/o degli impianti, ivi compresa la chiusura per ferie.

**ART. 7 ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Sono a carico esclusivo del Concessionario tutte le spese relative alle utenze :riscaldamento, condizionamento aria, energia elettrica, acqua potabile,telefono nonché tutte le spese di manutenzione e di riparazione ordinaria, ovvero tutte le opere necessarie o prevedibili per conservare nell'ordinaria efficienza i beni oggetto del presente contratto.

2. Per il pagamento delle bollette di fornitura delle utenze provvede obbligatoriamente a volturare proprie spese le utenze degli impianti.

3. Si convengono a carico del Concessionario tutte le imposte relative all'attività commerciale: IRPEF, IVA, licenze comunali ed eventuali tasse presenti e future inerenti l'attività,

**ART. 8 - RESPONSABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ.**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità per la scrupolosa osservanza delle norme vigenti e future in materia civile, penale, fiscale, tributaria, commerciale, igienico – sanitarie, prevenzione degli incendi; prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro, per quanto concerne le attività svolte negli immobili concessi con il presente contratto.

2. E' fatto obbligo al concessionario munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività commerciali e sportive e ottemperare a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **ART.9 DIVIETO DI MUTAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO**

1. La concessione non è cedibile a terzi.

2. E' fatto espressamente divieto al Concessionario di mutare la destinazione dell' uso dell' area e delle strutture , salvo il caso in cui il Concessionario aggiungesse alle destinazioni d' uso esistenti, le attività ricreative proposte incluse nel progetto presentato in sede di gara.

3. L' inosservanza di quest'ultimo patto determina la risoluzione della concessione per fatto e colpa del Concessionario ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, senza obbligo per il comune di risarcimenti o conguagli di sorta.

4. L' inadempienza da parte del concessionario di uno dei patti contenuti in questa Concessione produrrà " ipso jure" la sua risoluzione ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 del Codice Civile.

### **ART. 10 LAVORI E MODIFICHE AGLI IMPIANTI**

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni ai locali e agli impianti oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale del Comune.



2, In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria.

3. Il Comune si riserva tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza della concessione.



**ART.11 DANNI A PERSONE O COSE**

1. Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del concessionario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.

2. Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

3. A tal fine il Concessionario deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per i danni comunque derivanti al Comune causati dal proprio personale, con massimali adeguati al valore dei beni mobili ed immobili, e per la responsabilità civile verso terzi per la copertura di danni a persone e cose, con massimali adeguati,

4. Il Concessionario in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

**ART.12 GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Il Conditore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose, anche ad opera di terzi, che potessero in qualsiasi modo e

momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

2. E' fatto obbligo al conduttore stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi con compagnia di primaria importanza.

3. Copia della polizza stipulata dovrà essere depositata all' Amministrazione Comunale entro trenta giorni dalla data del presente contratto.

4. Il conduttore si obbliga a stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, un' adeguata polizza assicurativa contro il rischio di incendio, di danneggiamento e/o di perimetro totale o parziale dei beni che costituiscono oggetto del presente contratto.

5. Il conduttore inoltre si obbliga a provvedere alla copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile per eventuali danni causati per colpa sua, anche se lieve e/o dipendente da fatto di terzi, in occasione dello svolgimento delle attività alberghiere e di ristorazione.

#### **ART. 13 GARANZIE PER DANNI E CANONI**

1. A garanzia per eventuali danni che l'immobile dovesse presentare al momento del rilascio, è fatto obbligo al Conduttore stipulare idonee polizze assicurative con compagnia di primaria importanza ed equivalenti e/o fidejussione bancaria a favore del Comune a titolo di garanzia per l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione concordati, con la quale l'istituto contraente e/o erogante garantirà ed eseguirà, dietro semplice richiesta del Comune, i pagamenti dei canoni rimasti insoluti nei termini e per gli importi previsti nel presente atto.

2. La polizza e/o fidejussione relativa ai canoni dovrà essere stipulata a garanzia degli stessi per la durata di un anno.

3. La polizza e/o la fidejussione dovrà essere presentata al Comune entro



trenta giorni da oggi.

4. In caso di mancata riconsegna in buono stato dell'immobile , il Comune sarà legittimato a richiedere al conduttore e/o all'istituto erogante la suddetta somma, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni

**ART.14 PENALITÀ'**

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non giustificato imputabile al concessionario, non venga espletato anche per un solo giorno il servizio al centro Sportivo, il Comune potrà applicare al Concessionario una penale giornaliera pari a €.100,00 in caso di mancato espletamento del servizio e pari a €.50,00 in caso di espletamento del servizio non conforme.

2. L'ingiustificata chiusura degli impianti e del Centro sportivo comunale per un periodo superiore a giorni quindici continuativi, comporta "Ipso facto" la risoluzione del presente Contratto.

**ART.15 OBBLIGHI DEL COMUNE.**

1. Il Comune può prescrivere l'attuazione dei lavori di manutenzione di competenza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo degli impianti. A tale fine il Comune diffida il concessionario ad eseguire i lavori entro un congruo termine. In caso di inadempienza reiterata il Comune disporrà la decadenza dalla concessione.

2. Qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo degli impianti, il Concessionario richiede al Comune di intervenire direttamente specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono negli impianti ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini



ufficiali. L'onere della manutenzione straordinaria spetta al Comune.

3, Qualora il Comune non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dal concessionario si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione contabile.

#### **ART. 16 CAUZIONE**

Il concessionario versa alla data di stipula del presente contratto la cauzione assicurativa di € 12.500,00 ( dodicimilacinquecento /00) a garanzia del contratto medesimo è considerata deposito infruttifero e resta vincolato per l'intera durata del contratto ed, in caso di incameramento parziale o totale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto ed attivazione della procedura di danno, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.


#### **ART. 17 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto al pagamento a favore del Comune quale corrispettivo, di un canone annuo di complessivi € 12.500,00 ( dodicimilacinquecento/00).

2. Le parti convengono che il canone di concessione sarà aggiornato annualmente per effetto delle variazioni accertate dall' ISTAT in misura intera.

3. Il versamento sarà effettuato presso la Tesoreria Comunale in quattro rate trimestrali anticipate con scadenza 01 gennaio, 01 aprile, 01 luglio e 01 ottobre di ciascun anno, a partire dal mese di maggio 2020.

4. Le parti concordano che, in esecuzione alla deliberazione della Giunta



*Pyra Franke*

*Pyra Franke*

*Pyra Franke*

Comunale n. 64 del 04/09/2018, considerata la proposta migliorativa presentata dal concessionario il 09.08.2018 prot. 3471, con la quale il Concessionario si impegna ad eseguire a sua cura e spese i lavori presso il Centro Sportivo per un importo pari a € 34.180,00, il Concessionario verserà il canone di locazione dopo i primi diciotto mesi di conduzione del Centro Sportivo.



**ART.18 PROGRAMMAZIONE, ATTIVITÀ' ED UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO**

1. Il concessionario si impegna a concedere in uso gratuito gli spazi e gli impianti del Centro Sportivo Comunale in occasione di iniziative patrocinate dal Comune, dalla Associazione "Pro Loco" e dalla Parrocchia di Morimondo, previo accordo.

2. Il concessionario si impegna altresì a concedere in uso gratuito gli spazi e gli impianti del Centro Sportivo Comunale per lo svolgimento delle attività didattiche degli alunni della scuola di Morimondo.

3. Il Comune potrà, previo accordo con il concessionario, chiedere l'utilizzo o la concessione gratuita del Centro Sportivo Comunale per manifestazioni sportive, culturali e ricreative, nei limiti di cinque giornate all'anno.

4. Le richieste di cui ai precedenti commi dovranno essere fatte al concessionario con un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi comunque gli impegni derivanti dall'attività ufficiale (Campionati o Gare),

5. Qualora si renda necessario l'utilizzo del Centro Sportivo oltre i limiti indicati al secondo comma, l'Amministrazione Comunale, ovvero gli Enti e le Associazioni autorizzate, dovranno versare al concessionario un importo pari al 50% delle tariffe stabilite per l'uso di un campo da gioco o palestra stabilite

con il presente contratto.

**ART.19 SERVIZIO BAR E PUBBLICITÀ'**

1. Il concessionario avrà diritto ad esercitare:

- a) la pubblicità visiva e fonica all'interno delle strutture, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità;
- b) il servizio bar esistente all'interno del Centro Sportivo, ferma la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in tema di esercizi pubblici in capo al soggetto preposto alla gestione.

2. Il concessionario è consapevole che l'autorizzazione comunale di pubblico esercizio è intestata al Comune di Morimondo e che gestirà il bar in qualità di preposto.



**ART.20 TARIFFE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

1. Le tariffe di utilizzo delle strutture oggetto della presente concessione sono determinate, per ciascun anno, con deliberazione di Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio preventivo comunale.

2, Qualora non venga assunta la predetta deliberazione, si intendono prorogate le tariffe vigenti.

**ART.21 INAGIBILITA' DEGLI IMPIANTI CONSEGUENTE A**

**LAVORI**

1. In qualunque momento il Comune , con preavviso di giorni sessanta, con tempi e modalità da concordare, potrà apportare agli impianti tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

2. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, gli impianti dovessero essere resi o rimanere inagibili in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso a nessun titolo e per alcun

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

motivo, potrà essere richiesti dal concessionario al Comune.

**ART.22 REVOCA, RECESSO E DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. In caso di inadempimento a quanto disposto dal presente capitolato, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni a favore del Comune.

2. Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto prima della scadenza, deve darne preavviso scritto di almeno sei mesi.

3. Decorsi due anni dalla stipula, il Comune si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, a seguito di verifica sul funzionamento del centro sportivo, con preavviso di almeno sei mesi.

**ART.23 INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA**

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della procedura per la concessione dei locali e degli impianti del Centro Sportivo e per la stipula del conseguente contratto.

**ART. 24 FORO COMPETENTE**

1. Il foro competente per eventuali controversie è quello di Pavia.

**ART. 25 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente Concessione, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile, nelle leggi speciali vigenti in materia nonché agli usi e consuetudini in materia di Concessioni e locazione.

**Art. 26 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1. Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, diritti di segreteria , le spese di registrazione e di bollo, sono a carico del Concessionario.

2. Le parti dichiarano che il valore del presente contratto è di € 75.000,00.

**ART.27 APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341, 2°**

**COMMA, CODICE CIVILE**

1. Il concessionario, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma del Codice Civile, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli 4 ( modalità utilizzo impianti), 6 ( obblighi del concessionario), 10 ( lavori e modifiche agli impianti), 12 ( garanzie assicurative) 14 ( penalità) , 16 ( cauzione) ,17 ( corrispettivo), 18 (programmazione attività) , 22 ( revoca), 24 ( clausola compromissoria).

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me rogato del quale ho dato lettura alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. -----

Questo atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia occupa quindici pagine sino a qui. -----

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii. e dell'art. 1, c. 596 e ss., L. n. 147/2013. -----

Il Concessionario

L'Amministrazione Comune di Morimondo



Umberto Calabrese

Giorgio Rejna



Il Segretario Comunale

Dott. Andrea Guazzi



Il presente atto pubblico amministrativo, redatto e sottoscritto in originale cartaceo *ut supra*, viene firmato digitalmente in un unico esemplare mediante utilizzo del certificato di firma valido e conforme al disposto dell'art. 1, c. 1. lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 dal sottoscritto ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 4, D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii., cd. "Codice dell'Amministrazione digitale"

Morimondo, li 20.11.2018

Il Segretario comunale

Dott. Andrea Guazzi

